

Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza ed Ambiente (*art. 3 CCNIL*)

Procedura su ruoli e responsabilità
(*D.lg.vo 81/08 - British Standard OHSAS 18001:2007, requisito 4.4.1*)

Requisiti minimi per la validazione in CNPISA
(*art. 51 D.Lg.vo 81/08 e art. 3 CCNIL*)

1. Premessa

“L’operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo mondo. Quando le cose necessarie non son fatte da chi toccherebbe..nasce ugualmente, in alcuni il pensiero di farle, negli altri la disposizione ad accettarle..” (A. Manzoni, Storia della colonna infame)

Il D.Lg.vo 81/08, nella parte in cui delinea percorsi volontari di autoregolamentazione da parte delle organizzazioni, ha apportato rilevanti innovazioni nel campo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

L’adozione di procedure a carattere volontario è di particolare importanza per gli Enti Pubblici di Ricerca - EPR.

In ambito INFN, la Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza e Ambiente - CNPISA, nella riunione del 24 giugno 2008 ha stabilito, a livello programmatico, l’attivazione nell’Ente di un sistema di gestione per la salute e la sicurezza delle attività presso le proprie Strutture coerente con i modelli volontari internazionali e/o nazionali individuati, in particolare, all’art. 30 co. 5 del D.Lg.vo 81/08.

Ciò comporta l’adozione di un *set* di procedure, che possono auspicabilmente trovare impulso di attivazione a vari livelli:

- a livello di ogni singola unità sperimentale e/o a livello di ogni singola Divisione - Unità funzionale, per attività di particolare complessità negli aspetti inerenti la Occupational Health and Safety OH&S, secondo le linee guida CNPISA per la salute e la sicurezza nelle attività sperimentali dell’INFN e/o gli standard e le *best practices* in uso nei laboratori di fisica delle alte energie (HEP - High Energy Physics) a livello nazionale (LNGS, etc.) e/o internazionale (CERN, DESY, etc.) (*v. allegato III*);
- a livello di direzione di Struttura, sulla base della politica e degli obiettivi di sicurezza e salute di ciascuna Struttura, definiti, in sede di riunione periodica di prevenzione e protezione, dal datore di lavoro in collaborazione con i soggetti ex art. 35 del D.Lg.vo 81/08, in particolare secondo le indicazioni dell’art.16 co.3 del D.Lg.vo 81/08 (attivazione di organismi di controllo e verifica presso le Strutture secondo l’esperienza consolidata nel campo della radioprotezione, dove i controlli esterni da parte di ulteriori organismi indipendenti costituiscono una garanzia per la tutela del personale);

- a livello nazionale, con riferimento ai requisiti relativi agli standard internazionali e/o nazionali e/o di settore HEP - High Energy Physics secondo i modelli volontari individuabili all'art. 30 co. 5 - primo e secondo periodo - del D.Lg.vo 81/08.

La prima procedura nazionale promossa dalla CNPISA ha riguardato il *risk assessment* nelle parti specifiche che riguardano l'appalto a ditte esterne (c.d. rischi da interferenze).

A questa procedura è seguita una ulteriore iniziativa nazionale promossa da CNPISA per alcuni rischi specifici (*rischi psicosociali e RSLC - rischio stress lavoro correlato*) destinata, nelle intenzioni della Commissione Nazionale, ad evolvere in un progetto più ampio sul *wellbeing* organizzativo, progetto c.d. Magellano, che prevede la definizione di referenti presso le Strutture su un tema di portata più generale, la c.d. responsabilità sociale delle organizzazioni.

La CNPISA, nella riunione del 9 marzo 2011, ha inoltre stabilito l'esigenza di attivare un gruppo di lavoro anche sulla base delle richieste del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - MIUR negli Statuti degli Enti Pubblici di Ricerca - EPR circa i ruoli e le responsabilità in particolare nelle Strutture dell'Istituto.

Come noto agli addetti ai lavori, nei settori delle pubbliche amministrazioni, salvo rare eccezioni e con l'esclusione della figura del datore di lavoro non sono mai stati del tutto chiariti con grande evidenza e/o con procedure rigorose, dinamiche e all'avanguardia i ruoli e le responsabilità dei dirigenti e preposti. Queste considerazioni riguardano anche gli Enti Pubblici di Ricerca.

La presente procedura su ruoli e responsabilità è compresa nell'ambito degli obiettivi CNPISA 2011-2013 e costituisce requisito per un sistema di gestione relativamente al British Standard, B.S. OHSAS 18001:2007 (requisito 4.4.1) individuato dalla normativa cogente nazionale come modello di eccellenza a livello internazionale (D.Lg.vo 81/08 art. 30 co. 5).

E' opportuno evidenziare come il requisito 4.4.1 del British Standard definito, per brevità, in questo documento, requisito su ruoli & responsabilità si riferisca in modo più generale a risorse, ruoli, responsabilità (responsability) rendicontazione ultima (accountability) e autorità (authority).

2. Quadro di riferimento

Il primo compito della Commissione nazionale dell'INFN c.d. 626 - istituita con disposizione del Presidente n. 5335 del 6 marzo 1995 - è stato quello di identificare nell'Ente la figura del datore di lavoro ai fini della corretta applicazione della normativa di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Di seguito i risultati più importanti della Commissione nazionale:

- individuazione dei direttori di Struttura quali datori di lavoro, ancor prima che l'atto di individuazione diventasse, per la p.a., un obbligo di legge ("Le pubbliche amministrazioni procedono all'individuazione del datore di lavoro tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività" art. 30 D.lgs.vo 242/96, c.d. 626 bis, entrato in vigore il 1° luglio 1996);
- delibera Consiglio Direttivo 28 aprile 1995 n. 5067 (e successiva CD 27 ottobre 1995 n. 5191) su organizzazione e istituzione dei Servizi di Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell'INFN;

- parere sul datore di lavoro nell'INFN da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della Funzione Pubblica (prot. 15363/95/7.491 del 28 luglio 1995);
- circolare del Presidente dell'INFN, prot. 24775 del 13.10.1995, comunicazione ai Direttori di Struttura dell'atto di individuazione prot. 15363/95/7.491 del 28 luglio 1995.

Gli elementi di cui sopra costituiscono oggi fonte primaria di riferimento nell'Ente.

3. Finalità

Le finalità colgono una richiesta “storica” degli specialisti che operano nel campo della sicurezza e salute nell'Istituto, RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), MC (Medico Competente), EQ (Esperto Qualificato) di radioprotezione, RLS (Rappresentante Lavoratori sicurezza), Glimos (Group Leader in Matter of Safety) di esperienza scientifica.

La recente approvazione degli Statuti degli EPR da parte del MIUR aggiunge, alle esigenze già a suo tempo identificate dalla CNPISA, la necessità – che è anche una considerevole opportunità – di programmare l'implementazione di una procedura, di tipo “nazionale”, su ruoli & responsabilità coerente con gli standard volontari indicati all'art. 30 co. 5 del D.Lg.vo 81/08.

L'adozione di una procedura a livello nazionale su ruoli & responsabilità permette:

- di assolvere ai requisiti richiesti dagli standard internazionali e/o nazionali di riferimento da parte delle Strutture dell'Ente;
- di dare risposta alle specifiche richieste in tal senso riportate dal MIUR nello Statuto dell'INFN, entrato in vigore il 1° maggio 2011 (*“Il Consiglio Direttivo delibera l'ordinamento concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro, definendo in particolare la figura e le competenze del datore di lavoro e l'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti e addetti alla sicurezza sul lavoro”*, art. 12 co. 4 lettera o) dello Statuto dell'INFN);
- di assicurare un livello minimo di definizione comune a tutte le Strutture dell'Istituto e in prospettiva un livello di uniformità sufficiente ed adeguato nell'Ente.

La circostanza che una procedura a livello nazionale permetta di assicurare un livello minimo applicabile a tutte le Strutture non può accampare la preferenza della normazione volontaria a livello nazionale piuttosto che a livello di ciascuna Struttura, tanto più quando le procedure di prevenzione e protezione degli infortuni e delle malattie professionali e/o le buone pratiche sono richieste, a livello di Struttura, nell'ambito del processo centrale di *risk assessment* e/o di *internal audit* secondo il modello di cui al British Standard 18:001.

La presente procedura si propone di migliorare nelle Strutture dell'Ente il processo dinamico di identificazione della c.d. linea operativa, costituita da dirigenti e preposti, anche tramite apposito organigramma *in progress*, ad oggi parzialmente disponibile presso le Strutture dell'INFN, ponendo l'Istituto all'avanguardia e assolvendo alle richieste in tal senso del MIUR e anticipando quelle delle altre parti interessate (Università degli studi, EPR, etc).

Non è finalità di questa o altre procedure nazionali, promosse o adottate dalla CNPISA, ridurre o modificare le previsioni legali ad esempio sul delicato tema della delega di funzioni di cui all'art.16 del D.Lg.vo 81/08 (v. punti 5.3 e 9 del presente documento).

Nè tantomeno implicare necessariamente uniformità nello standard della documentazione - ad esempio sempre con riferimento alla delega di funzioni - che, come ritenuto auspicabile dalla CNPISA, dovrebbe, su iniziativa di una o più parti interessate, essere ulteriormente sviluppata e migliorata, come appropriato, ad esempio ad esito del *risk assessment*, e/o in occasione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione presso le Strutture e/o di *audit* interni.

L'adozione delle procedure nazionali non solleva l'Ente e, in particolare, i datori di lavoro delle Strutture dell'INFN dall'obbligo di adempiere alle disposizioni normative cogenti.

Nell'implementazione di procedure "nazionali" il principio informatore per la CNPISA, comune a tutti i sistemi di gestione, è riportato nello scopo della norma ISO 26:000 sulla responsabilità sociale:

"(The Standard) is intended....to go beyond legal compliance, recognizing that compliance with law is a fundamental duty of any organization.. It is intended ...to complement other instruments..not to replace them" (ISO 26000, Punto 1 - Scopo, secondo periodo).

La procedura si propone di individuare, in ciascuna Struttura dell'INFN, oltre il datore di lavoro, gli ulteriori soggetti c.d. dirigenti e preposti (art. 2 co. 1 lettere d) ed e) del D.Lg.vo 81/08) cui sono attribuiti compiti in particolare agli artt. 18 e 19 del titolo I e nei titoli specifici del D.Lg.vo 81/08.

La normazione volontaria presuppone il *Commitment* sugli aspetti di salute e sicurezza ai più alti livelli, tanto da individuare il c.d. *top management* (di Struttura e/o Nazionale) per ben 144 volte nel British Standard.

Il c.d. principio di diffusività del dovere di sicurezza è espresso nelle linee guida per l'attuazione della norma BS OHSAS 18001:2007, punto 4.4.1, penultimo periodo come segue:

"The organization should communicate and promote that Occupational Health and Safety, OH&S is the responsibility of everyone in the organization, not just the responsibility of those with defined OH&S management system responsibilities."

4. Composizione gruppo di lavoro

Il gruppo di lavoro - GdL è rappresentativo delle professionalità di sicurezza presso le Strutture dell'Istituto, RSPP (*Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione*) e/o ASPP (*Addetti ai Servizi Prevenzione e Protezione*), MC (*Medico Competente*), EQ (*Esperto Qualificato di radioprotezione*), RLS (*Rappresentante Lavoratori Sicurezza*).

E' opportuno includere un ruolo professionale di *Glimos* di esperienza scientifica e tecnologica che ha competenze nell'individuazione degli organigrammi all'interno delle collaborazioni scientifiche (punto 5 delle linee guida CNPISA per la salute e la sicurezza nelle attività sperimentali dell'INFN).

Nella composizione del gruppo di lavoro è opportuno valorizzare la componente di risorse professionali interne all'Istituto, RSPP, RLS, Glimos etc con profilo di ricercatore, ciò al fine di assicurare il coinvolgimento proattivo dei ricercatori e la conseguente maggiore consapevolezza, nella comunità scientifica di riferimento, dell'importanza di una efficiente e razionale distribuzione dei compiti etc., in particolare nei complessi apparati di ricerca scientifica e tecnologica in uso nell'INFN.

La composizione assicura la partecipazione dei laboratori che hanno già implementato un Sistema di gestione per la salute e sicurezza secondo il B.S. OHSAS 18:001 (LNGS) e privilegia il coinvolgimento delle Strutture che abbiano introdotto buone prassi documentate sull'area tematica ruoli e responsabilità (circolari, documenti pubblicati nei profili web, etc.).

Tra i criteri accessori alla definizione del GdL segnaliamo la disponibilità (manifestazione di interesse a partecipare), la rotazione (evitare che pochi soggetti siano trasversalmente presenti in pluralità di gruppi di lavoro CNPISA), le pari opportunità, l'inserimento di figure professionali di più recente nomina, aspp, etc.

Per quanto attiene il criterio di rotazione è possibile designare i collaboratori ASPP in luogo dei RSPP concorrendo quest'ultimi all'importante obiettivo di valorizzare la crescita professionale dei ruoli intermedi nell'Ente.

E' altresì opportuno coinvolgere un esperto con competenze pluriennali di tipo legale nel campo specifico che possa coadiuvare l'azione del GdL, della CNPISA e possa rafforzare il convincimento della Dirigenza competente in Amministrazione Centrale circa l'opportunità delle procedure anche sotto il profilo della *compliance* alle norme cogenti e/o *consistency* rispetto alle norme volontarie applicabili.

Il ruolo di coordinatore o componente il gruppo di lavoro è incompatibile con il ruolo di componenti l'organismo CNPISA di validazione ex art. 51 D.lgs. 81/08 e art. 3 CCNIL (che include le OO.SS.) e/o di dirigente dell'Amministrazione Centrale.

5. Requisiti della procedura nazionale c.d. ruoli e responsabilità

I requisiti della procedura nazionale c.d. ruoli e responsabilità sono distinti in:

- requisiti di carattere generale;
- requisiti specifici.

5.1 Requisiti di carattere generale

Trattandosi di una procedura nazionale, dovrebbe essere di carattere generale, essenziale ed improntata alla semplicità (*keep-paper-to-a-minimum*) soprattutto nelle parti riguardanti l'interazione con il c.d. *line management*.

La proposta di un modello di organigramma *in progress* nominativo del c.d. *line management* presso le Strutture dell'Istituto sarebbe di per sé sufficiente ad assolvere ai requisiti di semplicità ed essenzialità.

In considerazione del carattere sintetico della procedura richiesta, sarà opportuno rinviare, per quanto non specificato, alle norme cogenti e/o standard di riferimento internazionali e nazionali (v. allegato I).

Sono fatte salve le procedure sulla stessa area tematica (ruoli e responsabilità) già implementate nelle Strutture prima della pubblicazione del presente documento – anche in forma semplificata per renderle agevolmente applicabili nelle realtà locali - ed in linea con gli standard internazionali, nazionali e/o HEP di riferimento.

5.2 Requisiti specifici della procedura nazionale sui ruoli e responsabilità

I requisiti specifici della procedura nazionale su ruoli e responsabilità sono descritti nei seguenti punti:

- il *core subject* della procedura: definizione del c.d. *line management* nelle Strutture;

- le funzioni di sicurezza *ex lege* nelle Strutture;
- le funzioni di sicurezza nelle unità sperimentali delle Strutture;
- le funzioni di sicurezza nazionali afferenti alla CNPISA.

5.2.1 Il *core subject* della procedura: ruoli e responsabilità del c.d. *line management* nelle Strutture.

La procedura dovrebbe avere come *focus* quello di definire più compiutamente i c.d. dirigenti e preposti (c.d. *line-management*) nelle Strutture dell'Istituto.

Il gruppo di lavoro dovrebbe fornire indicazioni ai Direttori di Struttura sui dati di ingresso per ottenere, come “*output*” del processo di identificazione, un'organigramma del c.d. *line management* presso le Strutture dell'Istituto.

La prima fase si riferisce alla definizione dei ruoli e responsabilità.

Si dovrebbero preliminarmente identificare i criteri di individuazione dei ruoli e responsabilità, sia formali che di effettività.

La definizione dei ruoli e responsabilità valorizza gli ambiti previsti dai c.d. istituti relazionali introdotti nella normativa cogente nazionale con il recepimento della direttiva comunitaria quadro (riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi) e previsti anche negli standard volontari (c.d. *safety and health committees*).

Questi ambiti sono le sedi più appropriate per definire gli organigrammi dei ruoli e responsabilità nelle Strutture dell'Istituto.

Laddove documenti ufficiali (Statuti degli Enti, protocolli con Università degli studi) richiedono in modo generico la definizione, oltre che della figura del datore di lavoro, dell'articolazione degli incarichi dei responsabili, preposti, etc, si dovrebbe riconoscere la definizione generica di responsabile come sostanzialmente equivalente e riconducibile a quella di dirigente (e/o preposto) per l'identificazione dei compiti etc del c.d. *line management* ai fini della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Non è da escludersi che alcune situazioni complesse (attività in convenzione con le Università) debbano essere affrontate caso per caso, tenendo conto che il *set* dei responsabili di attività sarà individuato nelle convenzioni tra Enti e comunque prima dell'inizio delle attività di ricerca.

La normativa nazionale cogente prevede l'obbligo “in cascata” a carico dei dirigenti di definire i preposti.

Il Direttore ed i soggetti di cui all'art. 35 D.Lg.vo 81/08 curano le interazioni con i dirigenti e acquisiscono le informazioni sul personale che assolve alle funzioni di preposto.

La seconda fase dovrebbe prevedere la documentazione da riportare in un *layout*, di tipo nominativo.

La procedura dovrebbe concludersi con una terza ed ultima fase di comunicazione dell'organigramma dei ruoli e responsabilità al fine di assicurare l'effettività del sistema di gestione.

Questa fase può avvenire, ad esempio, pubblicando le risultanze dei lavori delle riunioni periodiche di Struttura nei profili informatici delle Strutture (esempio: pagine *web* dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle Strutture dell'INFN).

Ciò permette di rendere i dati disponibili in modo chiaro e trasparente all'interno di ciascuna Struttura ma anche a terze parti interessate (Ditte esterne, Università degli studi, EPR, Servizi Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro delle A.S.L, MIUR, etc).

Per quanto riguarda la sicurezza negli appalti a ditte esterne si fa riferimento alla circolare del Presidente del 21.01.2008, prot. 00197, avente per oggetto indirizzi di carattere generale in merito alla sicurezza negli appalti - prima circolare "partecipata" in quanto oggetto di consultazione preventiva con il rappresentante RLS nazionale - alle procedure pubblicate nel profilo *web* CNPISA ed alle sinergie tra Datore di lavoro, RUP e RSPP come disciplinate in particolare nel documento pubblicato nel profilo *web* CNPISA su Servizi Prevenzione e Protezione INFN (*facsimileincRSPP_allegato.pdf*).

La comunicazione al personale di Struttura è effettuata dal Direttore.
Il Direttore di Struttura, in collaborazione con i soggetti ex art. 35 D.Lg.vo 81/08, assicura l'aggiornamento continuo dell'organigramma.

5.2.2 Le funzioni di sicurezza *ex lege* nelle Strutture

La procedura non entra nel merito della definizione dei compiti dei ruoli di sicurezza, che sono chiaramente definiti dalla legge (esempio, per il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, all'art. 33 D.Lg.vo 81/08) e saranno ulteriormente disciplinati nell'ambito di un codice di condotta ed etico di cui alla nota della segreteria CNPISA 06.10.09 prot. 017398 al Presidente e alla Giunta Esecutiva da adottarsi in CNPISA sulla base degli obiettivi della Commissione.

Il codice di condotta ed etico è volto a disciplinare aree tematiche rilevanti quali:

- attitudine a favorire ruoli plurali di sicurezza, c.d. *Glimos* attività sperimentali;
- attitudine a favorire l'attivazione di organismi interni di valutazione - forme di *audit* per salute & sicurezza presso le Strutture secondo B.S. 18001;
- disciplina dei cumuli di funzioni non incompatibili es. *Rsgss*- responsabili sistemi di gestione sicurezza e salute, *Sistri* - Sistema tracciabilità rifiuti e *Duvri* - documento unico valutazione rischi interferenziali e relativa esigenza di assicurare requisiti minimi di risorse di personale etc (da parte del datore di lavoro).

Gli standard volontari richiedono che vengano definite risorse, ruoli, responsabilità, rendicontazione ultima ed autorità per ciascun settore coinvolto (requisito 4.4.1 del British Standard).

Premesso che per "authority" la traduzione italiana (ad oggi non disponibile) del British Standard si può prestare a qualche fraintendimento, per quanto riguarda i ruoli di sicurezza, RSPP ma anche *Glimos* etc., l' "autorità" è argomento molto complesso riconducibile all'esigenza di assicurare *checks and balances* all'interno delle organizzazioni ma forse è possibile sintetizzarlo con un concetto semplice.

Le funzioni di sicurezza non dovrebbero subire conseguenze operative per effetto delle proprie segnalazioni (in caso ad esempio di assenza di responsabili di settore e/o RUP, di proposte di azioni preventive e/o correttive, che dovranno essere effettuate, all'interno delle Strutture e/o della collaborazione sperimentale, *by others*).

Al RSPP, *Glimos* etc. non si applica il seguente *statement*, caro al prof. Enzo Righi, già Dirigente nazionale e Direttore del Servizio Centrale Medicina del lavoro dell'INFN:
"Tocchi il bambino e ne diventi padrino" .

"All managers should provide visible demonstration of their commitment to continual improvement of OH&S performance" (British Standard OHSAS 18001:2007- punto 4.4.1).
"Means of demonstration can include providing resources in the context of corrective action"
(Linee guida OHSAS 18002:2008, punto 4.4.1).

5.2.3. Le funzioni di sicurezza presso le unità sperimentali delle Strutture

La CNPISA molto prima del 15.05.2008 - data in cui, con l'entrata in vigore del D.Lg.vo 81/08, gli standard volontari sono finalmente riconosciuti dal legislatore nazionale - ha individuato i modelli di organizzazione e gestione a suo tempo non ancora tipizzati contraddistinti da risorse "plurali" di sicurezze - oggi previsti dagli standard di cui all'allegato II - e ha approvato un documento, denominato "Linee guida per la salute e sicurezza nelle attività sperimentali dell'INFN" (prima edizione 2001, seconda ed ultima edizione 2009) che definisce i ruoli dei *Glimos*.

Sarebbe un successo storico ed un risultato di assoluta eccellenza del GdL e del modello HEP High Energy Physics per sicurezza e salute attività sperimentali quello di sostenere l'iter di approvazione in Consiglio Direttivo, fino a buon fine, delle suddette linee guida CNPISA, esaminate in Commissione per ben 9 volte prima del 15.05.2008 (verbali riunioni nazionali CNPISA del 20.05.1996, 23.10.1996, 4.05.1998 punto 5 che richiama espressamente il BS 8800 precursore del BS OHSAS 18:001, 6.05.1999 punto 1, 24.09.1999, 4.11.1999 punto 6, 21.03.2000 punto 2, 21/03/2001, 16.10.2001, etc).

Ciò permette il giusto riconoscimento del ruolo professionale dei *Glimos* nell'Ente e la possibilità alla CNPISA di un seguito, oltre che interno, esterno (comunicazione al MIUR, procedure esterne ex art. 30 co. 5 ultimo periodo D.Lg.vo 81/08).

5.2.4. Le funzioni di sicurezza nazionali afferenti alla CNPISA

L'INFN dispone di una tradizione consolidata nel campo della fisica sanitaria.

Fin dagli anni 80 operano, presso l'Amministrazione Centrale dell'Ente, due servizi, il servizio medicina del lavoro e il servizio protezione dalle radiazioni.

A questi due servizi si è successivamente aggiunto, negli anni 90, un servizio tecnico (denominato servizio coordinamento attività di ingegneria) cui sono state attribuite competenze sulle sicurezze c.d. convenzionali.

I compiti dei tre servizi centrali di cui sopra, che includono attività di coordinamento rispettivamente dei Medici Competenti ed Autorizzati, degli Esperti Qualificati di radioprotezione e dei Responsabili Servizi Prevenzione e Protezione delle Strutture dell'Istituto, sono desumibili dal provvedimento organizzativo dell'Amministrazione Centrale, che è pubblicato nel profilo web dell'Amministrazione Centrale dell'Istituto.

Il Regolamento Generale dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (GURI n.58 del 10 marzo 2004) all'art.16 e il Regolamento generale delle Strutture dell'INFN del 19 ottobre 2005 all'art. 5 stabiliscono che i dirigenti delle direzioni e servizi dell'Amministrazione Centrale, che forniscono supporto professionale e organizzativo all'azione degli organi direttivi dell'Istituto, sono responsabili degli atti di loro competenza.

In aggiunta ai servizi "dedicati" a livello centrale, il Presidente dell'Istituto, con disposizione n.7328 del 2 dicembre 1998, facendo riferimento a quanto stabilito dalla normativa cogente all'art. 35 D.Lgs. 81/08, ha istituito la Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza Ambiente - CNPISA con funzioni di riunione periodica, trasposta a livello nazionale, in materia di prevenzione e protezione.

La CNPISA, in coerenza con lo standard BS OHSAS - che cita ben 144 volte il *top management* e al punto 4.4.1 insiste sulla necessità di un impegno plurale ai più alti livelli - ha introdotto nuovi interlocutori che non sono presenti in ambito di altre organizzazioni vigilate dal MIUR (Universitarie e/o di Ricerca) e che pertanto costituiscono una peculiarità del modello organizzativo per le sicurezze a livello nazionale nell'INFN.

La disposizione del Presidente n.7328 del 2 dicembre 1998, che attribuisce il coordinamento della commissione ad un componente della Giunta Esecutiva, risulta particolarmente coerente con il requisito 4.4.1 della norma BS OHSAS 18001:2007 laddove richiede espressamente la figura dell'incaricato dei più alti livelli:

“L'incaricato dei più alti livelli direzionali (ad esempio, in una grande organizzazione, un membro del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo)..”

E' importante evidenziare come questo requisito sia stato stabilito e implementato con un approccio assolutamente volontario (scelta consapevole da parte dell'organizzazione) e non di mera ottemperanza o adempimento a precetto obbligatorio (ruolo non previsto dal D.Lg.vo 81/08).

Il ruolo di Coordinatore CNPISA è definito nella piena consapevolezza:

- che i principi di *management*, la normativa cogente nazionale, D.Lg.vo 165/2001 - in particolare agli artt. 4 e 5 - e gli stessi Statuti degli EPR – art. 8 dello Statuto dell'InfN - richiedono una distinzione tra ruoli di indirizzo (definizione della *overall safety policy* nazionale e di obiettivi programmatici a cura della Giunta Esecutiva) e ruoli di gestione (attuazione degli stessi a cura della dirigenza competente in Amministrazione Centrale);
- che la qualità dei processi decisionali e la visione d'insieme migliora sensibilmente in quelle organizzazioni pubbliche o private in cui il *top management* tiene conto del principio della c.d. *ultimate authority - accountability* e che nel contempo occorre equilibrare il livello di autorità, responsabilità e capacità di coloro che prendono decisioni per conto dell'organizzazione (ISO 26000, paragrafi 4.2, Accountability e par. 6.2 - Organizational governance).

Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Lavoro ha riconosciuto formalmente, all'art.3, la CNPISA fornendo ulteriori indicazioni sui processi e strutture per il *decision making* nel campo delle sicurezze nazionali (v.governance organizzativa, punto 6.2.3 ISO 26:000) prevedendo, in linea con l'art. 51 co.4 del D.Lg.vo 81/08, la partecipazione delle OO.SS alle riunioni periodiche nazionali della CNPISA.

La CNPISA ha introdotto e il CCNIL art. 3 formalmente riconosciuto, per le sicurezze nazionali, un nuovo interlocutore di rappresentanza, il RLS – N, Rappresentante dei lavoratori per le sicurezze “nazionale”, con funzioni di coordinamento anche tramite riunioni annuali degli RLS e loro “*porte-parole*” in CNPISA. IL RLS-N è eletto dagli RLS delle Strutture dell'INFN.

Tale ruolo costituisce anch'esso una peculiarità del modello organizzativo nazionale dell'INFN nonché scelta organizzativa che “*traguarda*” - ad oggi in modo non formalizzato in una procedura - il requisito di consultazione e partecipazione del personale (requisito 4.4.3 dello standard BS OHSAS 18001:2007).

La CNPISA include i seguenti ulteriori interlocutori “nazionali”:

- un direttore di Laboratorio
- un direttore di Sezione

che sono definiti sulla base di criteri di competenza e rotazione.

Questi ruoli, che permettono di migliorare la comunicazione tra CNPISA e i direttori quali datori di lavoro, assolvono un importante ruolo nel *decision making* (ad esempio, sulle modalità operative di attivazione di *committees* presso le Strutture per audit interni sui SGS&SL, sulle valutazioni circa l'opportunità di procedure decentrate come nel caso delle *best practices* – linee guida sui Glimos ovvero di uniche procedure nazionali come nel caso della presente procedura su ruoli e responsabilità etc) e nella verifica del mantenimento nel tempo del requisito di autonomia di gestione e di spesa (delibere CD n. 5224 del 30.11.1995 e n. 7939 del 31.01.2003).

Tale requisito è una consolidata tradizione dell'Istituto ed è centrale alla figura del datore di lavoro (art. 2 co.2 D.Lg. 81/08).

La presenza dei Direttori e delle OO.SS. Nazionali (e del RLS-N) assicura la conformità al (sopravvenuto) requisito cogente di composizione bilaterale, mentre la presenza della dirigenza tecnica competente (e del RLS-N) assicura la conformità al secondo ed ultimo requisito dell'art. 51 D.Lg.vo 81/08, quello relativo alla competenza.

Per quanto riguarda le metodologie di lavoro in CNPISA, il punto 5 della disposizione del Presidente n.7328 del 2 dicembre 1998 già prevedeva la possibilità di attivare gruppi di lavoro su tematiche specifiche, ad es. procedure nazionali per un SGSSL.

La definizione di sottogruppi in CNPISA è consistente con quanto previsto al requisito 4.4.1 della norma BS OHSAS 18001:2007 laddove accenna alla possibilità di definire dei *panels* di esperti (definiti dalla norma come "*subordinate representatives*") i quali riferiscono alla CNPISA che ha la responsabilità di validazione (D.Lg.81/2008, art. 51) e la responsabilità ultima nel caso non si riesca a raggiungere l'obiettivo prefissato (OHSAS 18:001, 4.4.1).

Come per le altre Commissioni nazionali (formazione, etc.) la CNPISA dispone, presso l'Amministrazione Centrale dell'INFN, di una segreteria - assicurata, nell'ambito della dirigenza tecnica competente, dal dirigente del servizio cui sono state attribuite competenze sulle sicurezze c.d. convenzionali - e dotata di personale incaricato di curare lo svolgimento delle riunioni annuali (stesura dell'ordine del giorno e dei verbali, etc.) secondo gli standard più avanzati (ILO 2001, par. 3.2.4 e 3.3.2).

L'ordine del giorno della CNPISA include in modo permanente:

- pianificazione delle iniziative nazionali di formazione;
- definizione di obiettivi di programma per un sistema di gestione salute e sicurezza, codici di comportamento e buone prassi.

Tra gli obiettivi di programma, è previsto, in Amministrazione Centrale, ad avvenuta attivazione presso le Strutture degli *internal audit committees*, un ufficio per il controllo dell'efficacia del Sistema di Gestione salute e sicurezza, che riferisce alla CNPISA.

Il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare può riferire agli organi direttivi circa gli obiettivi e le decisioni della CNPISA.

E' inoltre competente per eventuali proposte di interpello governativo ex art. 12 D.Lg.vo 81/08. Fermo restando le prerogative delle OO.SS nazionali, le procedure di interpello sono effettuate tramite il Servizio affari legali dell'Amministrazione Centrale sulla base di atti posti all'ordine del giorno e approvati in una seduta CNPISA convocata ai sensi dell'art 3 CCNIL.

A fini di miglioramento, sulla scorta dell'esperienza nel comparto vigilato dal MIUR (vedasi Università di Tor Vergata), l'organizzazione della sicurezza nazionale come descritta può essere oggetto di certificazione esterna di qualità da parte di organismi terzi competenti e accreditati.

5.3. Requisiti accessori della procedura

Il GdL curerà la stesura di un divulgativo in particolare per i Direttori, ad es. in formato *power point*.

Il legislatore con il D.Lg.vo 81/08 ha recepito una consolidata giurisprudenza sulla delega di funzioni. Ai fini di miglioramento dello standard attualmente in uso, il GdL potrà altresì individuare, se ritiene vi siano i presupposti di fattibilità e se lo riterrà opportuno, tra le prassi in uso nell'Ente quelle riconosciute come *best practices* e che pertanto possono costituire riferimento di eccellenza per i direttori; in questo caso la relativa documentazione dovrebbe essere trasmessa alla CNPISA ed alle Direzioni e Servizi dell'Amministrazione Centrale competenti (Direzione del Personale e Servizio Affari legali) per le valutazioni di merito.

Il GdL se lo riterrà opportuno potrà predisporre ulteriori documenti (ad esempio su requisiti di legge e/o previsti in base a sentenze di cassazione etc) che saranno pubblicati sui profili web della CNPISA.

A seguito delle comunicazioni da parte del Direttore degli esiti della procedura al c.d. *line management*, non è da escludersi che si possano riscontrare situazioni riconducibili a *near-misses* del modello informativo (v. ILO par. 3.3.2.a)

Queste situazioni andrebbero affrontate caso per caso in *team* (RSPP, RLS, Consigliere di Fiducia, etc.) e/o coinvolgendo gli organismi interni/esterni ex art. 51 D.Lgs. 81/08 a livello locale e, in casi particolari, *focus groups*. La procedura potrebbe fornire indicazioni su metodologie, strumenti e protocolli (ad es. *BB-S Behaviour Based Safety*), non conformità da c.d. *admissible statement* durante *audit* interni e conseguenti azioni correttive (formazione continua dei dirigenti e preposti, etc.) da utilizzare in questi casi prima dell'attivazione di protocolli di rilevanza organizzativa e/o CCNIL.

Resta fermo che, in caso di esposizione di unità di personale a pericolo grave e immediato, il datore di lavoro e il dirigente sono tenuti a comminare tempestivamente sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite nel CCNIL.

6. Protocolli di svolgimento di lavori tramite working groups (art. 51 D.Lg.vo 81/08)

L'attività dei Coordinatori di gruppo è articolata, indicativamente, in due o più riunioni, delle quali è opportuno redigere verbale da comunicare alle parti interessate.

I gruppi di lavoro, nello svolgimento dell'incarico, si possono avvalere anche di forme più avanzate di collegamento con le strutture che hanno predisposto buone prassi quali Sezioni-pilota e/o gruppi di liaison e/o partecipazione quali osservatori, etc. con il coinvolgimento anche di responsabili di funzione affinché la procedura possa costituire un efficace e riconosciuto strumento di lavoro.

7. Termini

Il gruppo di lavoro è tenuto a concludere i lavori entro un anno dal conferimento dell'incarico.

Vista la complessità e l'importanza della procedura, può essere richiesta eventuale proroga motivata alla CNPISA, per un semestre, come pure la condivisione di un *goal* (consegna anticipata entro sei mesi dall'attivazione del GdL) .

Il gruppo pianifica i lavori riferendo periodicamente alla CNPISA sulle attività complessive.

8. Validazione della procedura

Le procedure sono validate in CNPISA in una riunione convocata ex art. 3 CCNIL e che pertanto assicura i requisiti per l'organismo interno di validazione ex art. 51 D.Lgs. 81/08 (*competenza e composizione bilaterale*) riconoscibile come la vera frontiera della prevenzione e protezione nelle Organizzazioni.

La validazione dovrebbe coinvolgere la CNPISA in particolare la componente tecnica, la dirigenza competente in Amministrazione Centrale sulla base delle tematiche di ciascuna procedura e i rappresentanti delle OO.SS. nazionali ex art. 3 CCNIL.

La procedura definita dal Gruppo di lavoro è validata in rapporto alla coerenza con il presente documento CNPISA sui requisiti minimi per la validazione.

La procedura di definizione, documentazione e comunicazione dei ruoli e responsabilità è pubblicata successivamente nei profili web della CNPISA.

La comunicazione ai Direttori di Struttura è effettuata dal Presidente.

La validazione è un atto di (auto)certificazione interna.

A conclusione della validazione, se ritenuto dalle parti interessate ex art. 3 CCNIL, in sede CNPISA si potranno pianificare ulteriori azioni di asseverazione esterna declinate secondo il sistema indicato nel D.Lg.vo 81/08.

9. Riesame procedura

La procedura, entro due anni dalla prima applicazione, sarà soggetta a riesame in particolare da parte del gruppo di lavoro.

Durante il biennio di prima applicazione e nell'ambito del riesame, sarà data priorità, con le parti interessate (Direttori di Struttura, CNPISA e/o Dirigenza nazionale, etc.) al complesso e delicato tema inerente la c.d. delega di funzioni, sempre nell'ottica P-D-C-A (Plan-Do-Check-Act) di un miglioramento continuo dello standard in uso nell'Ente.

Frascati, 30 giugno 2011

CNPISA

Allegato I: riferimenti di normativa cogente e volontaria

Allegato II: documenti di riferimento in ambito INFN

Allegato III: Linee guida per la sicurezza e la salute nelle attività sperimentali dell'INFN

*redazione a cura del Segretario CNPISA e RLS-N
revisione SC - AC*

Nota su pubblicazione

Il presente documento, nella fase di "istruttoria interna" è stato oggetto di comunicazione (e-mail del 01.06.11) ai componenti CNPISA ed OO.SS nazionali dell'INFN e, successivamente, di informazione (comunicazione e-mail del 14.06.11) alla Dirigenza competente dell'Amministrazione Centrale prima della pubblicazione su profilo web CNPISA in data 30.06.2011.

Il paragrafo 5.2.4, inerente le funzioni di sicurezza nazionali, inviato, come da protocollo CNPISA per le comunicazioni su procedure nazionali (vers. 1.0 del 27.09.11), da segreteria CNPISA e RLS-N a CNPISA (comunicazione e-mail del 16 settembre 2011) e da coordinatore CNPISA e segreteria CNPISA a dirigenza AC e OOSS-N (comunicazione e-mail del 30 settembre 2011).

Il documento sarà pubblicato in una versione successiva, con eventuali semplificazioni, unitamente alle linee guida per la sicurezza e salute nelle attività sperimentali dell'INFN e alla procedura redatta dall'apposito gruppo di lavoro per assolvere a quanto stabilito alla lettera o), punto 4, articolo 12 dello Statuto dell'INFN (disposizione del Presidente n. 14326 del 14 marzo 2011).

Le citazioni del British Standard saranno tradotte se disponibile una traduzione ufficiale dello standard internazionale in lingua italiana.

E' possibile utilizzare i documenti pubblicati nei profili web CNPISA, per fini di ricerca, studio, bibliografici in particolare da parte di Università ed EPR, previo invio di una comunicazione al seguente indirizzo:

segreteria_CNPISA@lnf.infn.it

avente per oggetto:"documento requisiti minimi per la validazione in CNPISA. Procedura INFN su ruoli e responsabilità".

Allegato I

Procedura su ruoli e responsabilità (D.lg.vo 81/08 - British Standard OHSAS 18001:2007 requisito 4.4.1)

Requisiti minimi per la validazione in CNPISA (art. 51 D.Lg.vo 81/08 e art. 3 CCNIL)

Riferimenti di normativa cogente

- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 come modificato dal D.Lg. 106/2009 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 17 Marzo 1995, n. 230. Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 E 92/3 in materia di Radiazioni Ionizzanti. Ecologia. GU n. 136 Suppl.Ord. del 13/06/1995;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge 9 maggio 1989, n.168 "Istituzione del Ministero della Università e della Ricerca scientifica e tecnologica".

Riferimenti di normativa volontaria

Standard internazionali e nazionali applicabili individuati all'art. 30, co5, primo periodo del D.Lgs. 81/08:

- British Standard OHSAS 18001:2007 – Occupational health and safety Assessment Series *Requirements*, requisito punto 4.4.1;
- Linee guida UNI INAIL 2001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, paragrafi C, E.2 e paragrafo 6 del manuale del sistema;
- Linee guida CNPISA per la sicurezza e l'igiene nelle attività sperimentali dell'INFN (*ed. 2009*) quale standard di gestione peculiare alle attività di ricerca scientifica e tecnologica (*Decreto 81/08, art. 30, co 5, ultimo periodo*).

Ulteriori documenti individuati dalla CNPISA:

- Linee guida OHSAS 18002:2008 *Occupational Health and Safety Assessment Series, Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, per l'attuazione della norma OHSAS 18001:2007 - punto 4.4.1*;
- Linee guida ILO- International Labour Organization (ILO): *ILO Occupational Health and Safety Guidelines* (2001) punto 3.3;
- Norma ISO 14001:2004– *Environmental management systems–Requirements with guidance for use, requirement 4.4.1*;
- Norma ISO 9001:2008– *Quality management systems–Requirements. Generalità (punto 1 secondo periodo) e requisiti, punto (5.5.1)*;
- ISO 9004 *Managing for the sustained success of an organization*;
- ISO 31000:2009 - *Risk management -- Principles and guidelines*;
- ISO 26000:2010 - *Guidance on social responsibility - prima edizione, 1° novembre 2010, scopo (punto 1, secondo e terzo periodo) e sezione 6.4.6 (health and safety at work)*

Allegato II

Procedura su ruoli e responsabilità

(D.lg.vo 81/08 - British Standard OHSAS 18001:2007 requisito punto 4.4.1)

Requisiti minimi per la validazione in CNPISA

(art. 51 D.Lg.vo 81/08 e art. 3 CCNIL)

Documenti di riferimento in ambito INFN

Sono fonte primaria di riferimento nell'Ente:

- Statuto dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (disposizione del Presidente n.14326 del 14 marzo 2011) ed in particolare art. 12 co. 4 lettera o) e art. 23 co.1 lettera g);
- Regolamento generale dell'INFN (Guri n. 48 del 27 febbraio 2001 e Guri n. 58 del 10 marzo 2004);
- Regolamento generale delle Strutture dell'INFN (Guri n.218 del 19 settembre 2005);
- Richiesta di parere del Presidente dell'INFN prot. 013842 del 25 maggio 1995 e parere su datore di lavoro nell'INFN della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. 15363/95/7.491 del 28 luglio 1995);
- Circolare del Presidente prot. 24775 del 13 ottobre 1995;
- Delibere CD 28 aprile 1995 n. 5067 (e successiva n. 5191 del 27 ottobre 1995) su Organizzazione e istituzione dei Servizi Prevenzione e Protezione nelle Strutture dell'Infni;
- Delibera CD n. 5224 del 30 novembre 1995 e successiva n. 7939 del 31 gennaio 2003 in materia di deleghe di attribuzioni su contratti d'opera, forniture, servizi e prestazioni d'opera e professionali di pertinenza delle Strutture dell'INFN;
- Provvedimenti organizzativi delle Strutture deliberati dal Consiglio Direttivo dell'Ente;
- Prototipo di convenzione quadro INFN-Università;
- Disposizione del Presidente n. 7328 del 2 dicembre 1998 istitutiva della CNPISA e Contratto collettivo nazionale integrativo di Ente 2002-2005 – art.3 - prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Contratto Collettivo Nazionale Integrativo di Ente;
- Linee guida CNPISA per la sicurezza e salute nelle attività sperimentali dell'INFN (ed. 2009) ;
- Verbali prima commissione nazionale INFN c.d. 626 (disposizione del Presidente n. 5335 del 6 marzo 1995) e verbali commissione nazionale CNPISA (disposizione del Presidente n. 7328 del 2 dicembre 1998);
- Note rilevanti interne successive al 15 maggio 2008: circolare del Presidente del 21.01.2008 prot. 00197 avente per oggetto indirizzi di carattere generale in merito alla sicurezza negli appalti, nota su individuazione e adozione di buone prassi, prot. 23090 del 18 dicembre 2008, nota segreteria CNPISA prot. 17398 del 6 ottobre 2009 avente per oggetto proposta Gruppo di Lavoro sui Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza presso le Strutture dell'INFN;
- Documenti EPR e/o Università degli Studi che possono costituire un utile riferimento: documento della commissione istituita dal MIUR, prima versione, nella quale viene definito in modo dettagliato, all'articolo 13, il modello "multidatoriale" per le Università degli Studi, da integrare, per l'INFN, con le ulteriori figure - non previste nel modello della commissione tecnica c.d. Schmid - del *Top management appointee* (B.S. 4.4.1, nota 2) e del *RLS-N*, giusta disposizione del Presidente n. 7328 del 2 dicembre 1998 istitutiva della CNPISA e art. 3 CCNIL.

Allegato III

Procedura su ruoli e responsabilità
(D.lg.vo 81/08 - British Standard OHSAS 18001:2007 requisito punto 4.4.1)

Requisiti minimi per la validazione in CNPISA
(art. 51 D.Lg.vo 81/08 e art. 3 CCNIL)

Linee guida per la sicurezza e la salute nelle attività sperimentali dell'INFN

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Commissione Nazionale Permanente Igiene Sicurezza Ambiente

LINEE GUIDA

PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE ATTIVITA'

SPERIMENTALI DELL'I.N.F.N.

Revisione 2012

LINEE GUIDA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPERIMENTALI
DELL'INFN

INDICE

- Art. 1. *Campo di applicazione*
- Art. 2. *Soggetti di riferimento*
- Art. 3. *Compiti del Direttore della struttura I.N.F.N. ospitante*
- Art. 4. *Compiti del Responsabile dell'esperimento*
- Art. 5. *Compiti del Coordinatore tecnico*
- Art. 6. *Requisiti professionali del Responsabile della sicurezza dell'esperimento (glimos)*
- Art. 7. *Compiti del glimos dell'esperimento*
- Art. 8. *Compiti del Servizio di prevenzione e protezione afferente alla struttura ospitante – il responsabile del servizio*
- Art. 9. *Cooperazione e coordinamento del glimos e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione*
- Art. 10. *Normativa di riferimento*
- Art. 11. *Rischi da radiazioni ionizzanti*

LINEE GUIDA
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE ATTIVITA' SPERIMENTALI
DELL'INFN

Art. 1.
Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano alle attività sperimentali rilevanti realizzate nelle strutture dell'I.N.F.N. In linea generale, la rilevanza dell'esperimento è determinata in relazione alla presenza di rischi da interferenze ovvero dalla complessità in termini funzionali degli apparati coinvolti, dalla tipologia delle tecnologie impiegate, dall'utilizzo di materiali e sostanze la cui esposizione comporta pericoli per la sicurezza e la salute ovvero in tutti quei casi in cui, nella definizione del rischio, è essenziale l'apporto di competenze specialistiche di norma presenti solo nella collaborazione scientifica.

Sono considerate rilevanti anche le attività che, per situazioni particolari dell'ambiente, ovvero dell'esperimento, non consentendo l'integrale attuazione di tutte le normative in vigore, richiedono l'applicazione di procedimenti di deroga, qualora previsti dalla legislazione vigente, ad una (o più) norme di prevenzione incendi, igiene e sicurezza.

Art. 2.
Soggetti di riferimento

Ai fini delle presenti linee guida, si intende per:

a. Datore di lavoro della struttura ospitante:

- direttore della struttura I.N.F.N. dove l'esperimento da realizzare viene ospitato.

b. Servizio di prevenzione e protezione della struttura ospitante:

- servizio afferente alla direzione della struttura I.N.F.N., composto da un responsabile di servizio e da addetti al servizio eventualmente supportati da consulenti e servizi esterni, di cui al Titolo I, Sezione III, con particolare riferimento all'art. 31, co3, del Decreto 81/08.

c. Collaborazione scientifica:

- unità organizzativa di project management composta da ricercatori, tecnologi e tecnici I.N.F.N. e/o di altre istituzioni o Enti di ricerca nazionali ed internazionali, incaricata di progettare e realizzare esperimenti per la ricerca scientifica e tecnologica.

d. Responsabile dell'esperimento

- figura di vertice della collaborazione scientifica che stabilisce gli indirizzi generali del progetto di ricerca.

e. Coordinatore tecnico della collaborazione scientifica:

- figura di vertice interna all'INFN e/o di altre istituzioni o Enti di ricerca nazionali ed internazionali con funzioni di coordinamento della progettazione e realizzazione dell'esperimento di ricerca scientifica e tecnologica.

f. Unità di sicurezza interna:

- all'interno della collaborazione scientifica è costituita una unità di sicurezza, composta da una o più persone coordinate dal glimos (group leader in matter of safety), ivi compresi esperti e consulenti esterni, con i compiti di cui all'art. 7, relativi alla sicurezza dell'esperimento nelle fasi di progettazione, esecuzione, presa dati e dismissione.

Art. 3.

Compiti del Direttore della struttura I.N.F.N. ospitante

Il Direttore della struttura INFN ospitante individua le attività sperimentali che richiedono la nomina del glimos. Dà quindi mandato al coordinatore tecnico di designare il glimos dell'esperimento secondo le modalità previste dalle presenti linee guida, sentiti il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il rappresentante per la sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/08, in particolare artt. 17 e 28, tra gli obblighi del Direttore della struttura ospitante, in qualità di datore di lavoro, sono comprese:

- la valutazione globale di tutti i rischi per la sicurezza e salute con la conseguente elaborazione di un documento contenente l'individuazione delle misure preventive e protettive – ivi comprese l'adozione di procedure - conseguenti alla predetta valutazione e il relativo programma di attuazione;
- la designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione e del relativo responsabile, ai sensi degli artt. 17 e 31;
- la nomina del medico competente, nei casi previsti dal Decreto 81/08;
- la designazione degli addetti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendio, di pronto soccorso e, comunque, della gestione dell'emergenza;
- l'effettuazione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art. 35 del Decreto 81/08.

Art. 4.

Compiti del Responsabile dell'esperimento

Nella progettazione e realizzazione dell'esperimento, il Responsabile dell'esperimento si attiene ai principi enunciati all'art. 15 del Decreto 81/08.

Art. 5.

Compiti del Coordinatore tecnico

Il Coordinatore tecnico ha il compito di:

- trasmettere alla direzione della struttura ospitante l'organigramma funzionale del gruppo di ricerca, formato dai componenti del gruppo -group leaders-, dai collaboratori, interni ed esterni, e le relative schede di destinazione lavorativa curandone altresì l'aggiornamento;
- istituire, all'interno del gruppo di ricerca, sin dalla fase di progettazione, una unità di sicurezza, coordinata dal glimos dell'esperimento ed eventualmente supportata, in particolare in fase di realizzazione, da collaboratori interni e/o esterni;
- comunicare formalmente al Direttore della struttura ospitante la nomina del glimos;
- provvedere, eventualmente anche tramite il glimos, alla tenuta della certificazione complessiva e degli attestati di conformità alle norme di buona tecnica ed agli standard applicabili relativi a tutte le forniture di ditte ed ai prototipi realizzati;
- assumere direttamente le funzioni di glimos nei casi in cui questi non venga nominato.

Art. 6.

Requisiti professionali del responsabile della sicurezza dell'esperimento – glimos (group leader in matter of safety)

Il glimos dell'esperimento, interno all'I.N.F.N. o di altre istituzioni o Enti di ricerca, è in possesso di titolo di studio adeguato ad assicurare almeno la conformità ai requisiti legali applicabili con riferimento alle funzioni consultive di sicurezza stabilite dai dispositivi di legge nazionali emanati in attuazione di direttive e di altri requisiti di fonte comunitaria.

Il glimos deve altresì possedere un adeguato curriculum ed esperienza professionale nella progettazione e realizzazione di esperimenti presso laboratori di ricerca internazionali, europei e nazionali.

Il glimos è incluso tra i destinatari primari dei programmi di formazione continua, anche presso laboratori all'estero, nei settori di riferimento.

Art. 7.
Compiti del glimos dell'esperimento

Il glimos, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 6, è designato dal coordinatore tecnico della collaborazione scientifica di cui fa parte.

In relazione all'esperimento, sia in fase di progetto che in quella di realizzazione, il glimos assolve le seguenti funzioni di sicurezza:

- collabora in merito all'analisi e valutazione specifica dei rischi connessi all'esperimento, ivi compresi i rischi di interfaccia con l'ambiente;
- cura la redazione del piano di sicurezza specifico dell'esperimento;
- trasmette puntualmente il piano di sicurezza dell'esperimento al Servizio di prevenzione e protezione della struttura ospitante per i successivi adempimenti di legge;
- coopera, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- coordina, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, gli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività di personale INFN dipendente o equiparato e di imprese coinvolte nell'esecuzione del cantiere tecnologico;
- in caso di presenza di rischi da interferenze e ove previsto dalla normativa di legge, elabora una prima redazione del DUVRI provvedendo alla trasmissione al Direttore della Struttura Ospitante per il tramite del RSPP.

Nota

Il Glimos è anch'esso ruolo professionale di sicurezza e come tale non dovrebbe subire conseguenze operative per effetto delle proprie segnalazioni (in caso ad esempio di assenza di responsabili di settore e/o RUP (Responsabile Unico Procedimento), di sue proposte di azioni preventive e/o correttive, che dovranno essere effettuate, all'interno della collaborazione sperimentale, da altri, by others).

E' questo un concetto fondamentale consistente con le norme internazionali di comportamento e con gli standard di sicurezza, salute /wellbeing/ organizzativo- equità distributiva dei carichi di lavoro- e di qualità di sistema.

Ogni sforzo per andare in questa direzione sarà notevolmente apprezzato dalla Direzione ospitante e, a livello centrale, dall'organismo CNPISA, dalla Dirigenza dell'Amministrazione Centrale e dalla Giunta Esecutiva INFN, mentre forti rimarrebbero le perplessità su eventuali "aggiunte" di incarichi operativi in settori specifici dell'esperimento.

Art. 8.
Compiti del Servizio di prevenzione e protezione della struttura ospitante

Il Servizio di prevenzione e protezione della struttura INFN, di cui al Titolo I, Sezione III del Decreto 81/08, è coordinato da un responsabile del servizio designato dal direttore della struttura ospitante.

Il Servizio collabora con la direzione della struttura INFN all'espletamento delle funzioni di cui all'art. 33 del Decreto 81/08 e, ai fini delle presenti linee guida, provvede per conto del Direttore di Struttura:

- all'acquisizione e revisione dei documenti di sicurezza elaborati a cura del glimos, eventualmente integrandoli con ulteriori misure necessarie per la sicurezza e salute;
- alla verifica della documentazione di sicurezza e salute di cui al precedente punto anche tramite la riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto 81/08;
- ai contatti con le autorità territoriali preposte ai controlli ed alle eventuali approvazioni previste in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- alla cooperazione, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il glimos, in merito all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi;
- al coordinamento, con i soggetti di cui all'art. 35 del Decreto 81/08 ed in particolare con il glimos, degli interventi di prevenzione e protezione, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra diverse attività di personale INFN dipendente o equiparato e di imprese coinvolte nell'esecuzione del cantiere tecnologico.

Art. 9.

Cooperazione e coordinamento del glimos e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Al fine di ottimizzare le reciproche azioni, il glimos si attiva con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione per proporre, comunque prima dell'inizio dell'attività, apposite procedure interne, in particolare sulla gestione delle emergenze, visite di sopralluogo da parte di safety auditors e controlli periodici su impianti di sicurezza, eventuale designazione di addetti alla sicurezza con funzioni di interfaccia, nonché attività specifiche di informazione e formazione.

Art. 10.

Normativa di riferimento

Si applicano il Decreto 81/08, i decreti di attuazione e le presenti linee guida, ove non in contrasto con la normativa suindicata, nonché gli standard peculiari all'organizzazione e gestione dell'attività di ricerca scientifica e tecnologica in uso presso altri laboratori (CERN, DESY, etc.) in quanto coerenti con il BS OHSAS 18001:2007.

Art. 11.

Rischi da radiazioni ionizzanti

Le presenti linee guida non prendono in considerazione i rischi da radiazioni ionizzanti specificamente disciplinati dal D.Lg.vo 230/95 e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali si dovranno concordare le relative azioni con l'esperto qualificato della Struttura.

Linee guida per la sicurezza e la salute nelle attività sperimentali dell'INFN - Nota

Prima edizione 2001.

Revisione 2009 a cura della segreteria CNPISA.

La revisione 2009 è finalizzata all'aggiornamento dei riferimenti normativi, dopo l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 81/2008 e del Decreto correttivo 106/2009, e alla verifica a seguito dell'emanazione delle normative citate nonché di ulteriori norme.

In riferimento ai contenuti della edizione 2001, sono stati modificati:

- *l'art.6 per rendere le qualifiche del glimos in linea con sopravvenuti requisiti legali e altri requisiti di fonte europea (come noto, sulla eccessiva discrezionalità nella designazione dei ruoli di sicurezza è intervenuta la corte di giustizia europea con sentenza del 15 novembre 2001 che ha originato il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195);*

- *l'art. 7 includendo tra i compiti del glimos un ulteriore punto: l'aggiornamento sulla base del Decreto 81/08, come modificato dal Decreto 106/09.*

Revisione 2012 a cura della segreteria CNPISA - consistente nell'inserimento di una nota all'art. 7 del documento.

A conclusione della procedura di revisione, le linee guida sono ratificate in CNPISA nella seduta 14.03.12 e rese disponibili su profilo web CNPISA.